

N. 2504

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA e QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2016

Modifica all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in materia di statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione di banche popolari

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, è intervenuto in modo estremamente incisivo sulle banche popolari. In particolare esso prevede che le banche popolari aventi attivo superiore a 8 miliardi di euro, si trasformino necessariamente in società per azioni entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione di disposizioni di attuazione da emanarsi da parte della Banca d'Italia. In tale ambito si colloca la previsione di cui all'articolo 1 comma 2-bis del suddetto decreto-legge (derivante da modificazione apportata in sede di conversione), relativa agli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione di banca popolare ovvero da una fusione cui partecipino una o più banche popolari. Tali statuti possono prevedere che fino al termine ivi indicato, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, nessun avente diritto al voto possa esercitare il medesimo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. Ebbene, proprio la previsione sopra richiamata si rivela ad un attento esame del tutto iniqua. La disposizione che limita l'esercizio del diritto di voto rappresenta senza ombra di dubbio strumento volto a precludere un'eccessiva concentrazione, ferma restando la contendibilità. In ragione di ciò non si comprende perché essa debba assumere caratteri di transitorietà (e per un periodo oltretutto molto breve, che già ha iniziato a decorrere), solo per le Popolari che si trasformeranno in Spa. Anche perché, a ben vedere, oltre all'illogicità si assomma la discriminatorietà. In particolare non è dato cogliere la ratio sottostante alla diversa libertà di gestione dei limiti al possesso azionario, assicurata, in via integrale alle società per azioni bancarie che non siano di estrazione popolare. Deve rammentarsi che nell'ordinamento si rinvengono previsioni statutarie con le quali si identificano limiti per l'esercizio del diritto di voto ad un quantitativo di azioni della società non superiore a determinate quote di capitale sociale, senza alcun riferimento a limitazioni temporali di sorta: è il caso ad esempio di Unicredit, uno dei più importanti player bancari italiani, anch'esso soggetto, come le Popolari di maggiori dimensioni, alla vigilanza diretta della Società cooperativa europea (SCE). La scelta compiuta sul punto pregiudica in modo inaccettabile la parità di condizioni che deve essere assicurata sul piano formale e sostanziale ad entità giuridiche operanti sullo stesso mercato e rientranti in un medesimo modello societario. Per tale motivo si ritiene necessario rimodulare l'attuale previsione eliminando il vincolo temporale dei ventiquattro mesi prestabilito, inaccettabilmente riduttivo della autonomia privata di contro riconosciuta ad altre analoghe entità.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al termine eventualmente indicato nello statuto».